



Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE
DEL REQUISITO DELLA REGOLARITA' TRIBUTARIA
LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, COME
MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28
GIUGNO 2019, N.58.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.22 del 31/03/2021 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/07/2021

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento mira a disciplinare la previsione del requisito di regolarità tributaria locale, in attuazione dell'art. 15-ter della legge. 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale *“Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”*.
2. L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento costituisce strumento di primaria rilevanza per garantire l'attuazione dei principi costituzionali e normativi in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa pubblica; esse sono finalizzate a garantire al Comune di Mazara del Vallo flussi di cassa, ordinari e regolari, in grado da assicurare il corretto assolvimento delle funzioni istituzionali e la regolare erogazione dei servizi ai cittadini.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le attività commerciali e/o produttive per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di una procedura autorizzativa consistente nel rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o segnalazione certificata di inizio attività (scia), uniche o condizionate.
4. Sono fatte salve le disposizioni e/o procedure previste in analoghi settori relative alle conseguenze amministrative per la mancanza di regolarità tributaria disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale quale ad esempio:
 - regolarità contributiva (DURC);
 - regolarità nel pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - regolarità nel pagamento di oneri istruttori e diritti di segreteria.
5. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, ivi compresi i tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

7. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi comunali a soggetti terzi, il concessionario coopererà con lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per consentire la corretta attuazione del presente regolamento.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce condizione di "irregolarità tributaria locale" la posizione del soggetto che abbia un debito verso l'Amministrazione Comunale derivante dall'applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia parziale formalmente contestata, ovvero da mancato versamento alla scadenza ordinaria e/o da emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, o da avvio della procedura di riscossione coattiva.
2. Qualora risulti attivata la procedura di riscossione coattiva, la posizione debitoria può essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione ovvero con il pagamento delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento.
3. Le conseguenze amministrative di cui al presente regolamento si applicano nell'ipotesi di irregolarità rilevante ovvero nel caso in cui i provvedimenti di cui al precedente elenco, riferiti al medesimo soggetto passivo, siano di importo, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, pari o superiore ai 500,00 euro, o inferiore a tale importo se riferiti a più annualità di imposta dello stesso tributo o a più tributi.
4. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al primo comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate tributarie. Laddove, il contribuente, ammesso alla rateizzazione di cui al periodo precedente, non provvede al pagamento di quattro rate consecutive si configura irregolarità tributaria rilevante ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. La condizione di "irregolarità tributaria" si considera realizzata se il contribuente non ha provveduto al pagamento dell'ultima annualità dovuta dei tributi locali ovvero lo stesso non abbia provveduto a richiedere e/o non abbia ottenuto dal Comune una formale rateizzazione ovvero non sia in regola con il pagamento del predetto piano di rateizzazione.
6. Per i beneficiari di contribuzioni statali e/o regionali (ristori) a valere sui tributi locali, l'ultima annualità si considera quella immediatamente precedente a quella in cui si è fruito del beneficio e per la quale l'obbligazione tributaria sia venuta a scadenza.

Art. 3

(Qualificazione delle posizioni soggettive di applicabilità del regolamento)

1. La verifica della situazione tributaria, di cui all'art. 2, è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Tale controllo, in particolare, è effettuato esclusivamente con riguardo alle persone fisiche (con la sola verifica tributaria dei tributi scaturenti dall'attività di impresa/lavoratore autonomo), alle società di persone, alle società di capitali e a tutte le persone giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc...), ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e dell'art. 27 della l. r. n. 7 del 2019 e smi.

2. La verifica di regolarità tributaria trova applicazione:

- nei procedimenti istruttori ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione o altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni o atti equivalenti;
- nell'ambito dei procedimenti di controllo avviati d'ufficio sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (scia);
- nell'ambito di procedure periodiche di controllo d'ufficio anche finalizzate al rispetto delle misure contenute nel presente regolamento ovvero nell'ambito di controlli puntuali avviati su segnalazione di altri soggetti pubblici o privati ovvero su esposti qualificati.

Art. 4

(Effetti dell'irregolarità tributaria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori)

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria in capo ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1.
2. Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, subingresso, variazione, trasferimento ed altre similari istanze relative alle attività di cui all'art. 3.
3. Il Suap, una volta ricevuta l'istanza, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a richiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune di Mazara del Vallo l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, che dovrà pervenire all'ufficio competente entro e non oltre 5 giorni lavorativi;
4. Nei casi accertata irregolarità tributaria, l'Ufficio competente comunica, entro 5 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestazione dell'Ufficio Tributi, l'avvio del procedimento di diniego, assegnando contestualmente, a quest'ultimo, il termine di dieci giorni per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. I termini del

procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma e fino alla scadenza del termine di dieci giorni o a quello inferiore, ove l'interessato presenti integrazioni istruttorie.

5. Se, invece, l'irregolarità tributaria persiste, entro i successivi 10 giorni l'ufficio conclude l'istruttoria adottando un provvedimento di irricevibilità succintamente motivato con la sussistenza della situazione di irregolarità tributaria locale. Il Suap potrà chiedere informazioni o verifiche all'ufficio tributi.
6. Nel caso contrario, la regolarizzazione della posizione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione, entro il giorno successivo al termine di scadenza comunicato all'interessato, di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero di istanza di rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate.

Laddove, l'istante dimostri l'insussistenza della contestata irregolarità tributaria ovvero, nel termine assegnato, produca la prova dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione tributaria, il Suap riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla legge e/o dai regolamenti.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui all'art. 82 del d.lgs. 82 del 2015 e smi.

art. 5

(Effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio. Disciplina del procedimento di accertamento e sanzionatorio)

1. Al fine di verificare la regolarità della posizione tributaria, con periodicità semestrale, il Suap interroga gli archivi dei tributi locali. A tal fine, il responsabile del Suap viene abilitato alla verifica in sola lettura delle banche dati dell'ufficio tributi con provvedimento del dirigente.
2. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene notificato il provvedimento di sospensione del provvedimento autorizzatorio sino al giorno della regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
4. Tale provvedimento di sospensione è comunicato al soggetto interessato nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005 e smi; dell'avvenuta

sospensione del provvedimento autorizzativo ne è data comunicazione al Comando della polizia municipale, all'ufficio tributi e ad altri enti eventualmente competenti.

5. Acquisita la prova della regolarizzazione, il Suap archivia il procedimento di revoca.
6. Ai fini dell'applicazione delle misure introdotte dal presente regolamento, il responsabile dell'ufficio tributi procede a comunicare al Suap l'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione ai quali iscrive a ruolo eventuali debiti tributari di cui all'art. 1, comma 5. Tale comunicazione costituisce segnalazione ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui al presente articolo.

Art. 6

(Effetti delle irregolarità tributaria sulle attività soggette a Segnalazione certificata di attività)

1. La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere corredata da dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l'operatore economico attesta la sussistenza delle condizioni di regolarità tributaria locale.
2. L'ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l'irregolarità tributaria locale, entro cinque giorni dalla presentazione al protocollo generale della Scia comunica al segnalante l'esito di tale verifica invitandolo a regolarizzare la posizione entro dieci giorni.
3. In caso di contestazione da parte del segnalante circa la sussistenza della situazione di irregolarità, il Suap nei cinque giorni successivi, sentito ove necessario l'ufficio tributi, decide se accogliere le giustificazioni ovvero se confermare la condizione di irregolarità tributaria locale. In tale ultimo caso, l'ufficio assegna il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della posizione inibendo nel contempo l'esercizio dell'attività. Laddove sia necessario prescrivere ulteriori modifiche per conformare l'attività alla normativa vigente, l'ufficio procede con un unico atto.
4. La regolarizzazione postuma della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla data di pagamento del debito. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per l'eventuale attività svolta in pendenza della sospensione automatica del titolo abilitativo.
5. Qualora l'interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 30 giorni, l'ufficio adotta entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di attività il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e gli altri provvedimenti di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e smi e all'art. 27 della l.r. n. 7 del 2019 e smi.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui all'art. 82 del d.lgs. 82 del 2015 e smi.

Art. 7

(Collaborazione tra gli Uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli Uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario Generale del Comune.
2. La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e trova applicazione, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Suap provvede ad inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o che esercitano le attività di cui all'art. 3 al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria. L'ufficio tributi, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento e dell'abilitazione alla consultazione delle banche dati, trasmette al Suap l'elenco dei soggetti che si trovano in condizione di irregolarità tributaria; tale comunicazione costituisce segnalazione qualificata ai fini dell'avvio della procedura di cui all'art. 5.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti Comunali attualmente vigenti e alle norme vigenti.